



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Europa

'Commissione San Giorgio' - Osservazioni dell'Osservatorio Europa

Nel tentativo di fornire alcuni spunti in occasione di una complessiva riflessione in tema di riforma del codice di procedura penale, secondo linee direttrici che sappiano tenere fede alle premesse ideali e teoriche del progetto di riforma culminato con la legge delega 87 del 1981, anche alla luce della impetuosa trasformazione del contesto europeo, riteniamo opportuno indicare sinteticamente alcuni temi emersi nella esperienza degli ultimi anni anche in ragione della evoluzione del processo di integrazione europea nella materia penale e del sistema convenzionale di tutela dei diritti fondamentali, restando a disposizione per condividere il lavoro di approfondimento dottrinale e giurisprudenziale già svolto in relazione a ciascuno di essi.

- Udiienza pubblica a richiesta di parte

La generale previsione di un diritto delle parti di richiedere la celebrazione della udienza pubblica potrebbe inoltre rappresentare una ulteriore importante innovazione del nostro sistema processuale al fine di renderlo immediatamente coerente con la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ai fini del rispetto dell'art. 6 § 1 della Convenzione la Corte ritiene essenziale che i soggetti coinvolti nelle procedure *"si vedano almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate del tribunale e delle corti d'appello"* (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. II, Sent. 13/11/2007, Ric. n. 399/02, *Bocellari e Rizza contro Italia*, § 40), con alcune eccezioni che derivano sia dal testo

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Europa



stesso dell'art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sia dall'interpretazione di esso data dalla giurisprudenza della Corte quali il carattere "altamente tecnico" del contenzioso.

La Corte Costituzionale con le sentenze n. 93 del 2010, n. 135 del 2014, e n. 97 e 109 del 2015 ha già dichiarato costituzionalmente illegittime - per contrasto, rispettivamente, con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, comma 1 C.E.D.U., e l'art. 111, comma 1 Cost. - le disposizioni regolative del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza e del procedimento avanti il Tribunale di Sorveglianza nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, le procedure stesse si svolgano nelle forme dell'udienza pubblica, quanto ai gradi di merito.

In particolare, giova segnalare come l'esegesi dell'art. 6 § 1 CEDU offerta dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e sottesa alle prefate sentenze del Giudice delle Leggi, afferisca il civil limb, l'aspetto civile¹ del diritto all'equo processo, non quello penale.

Sulla base di questo presupposto, ad esempio, alcuni Tribunali del Riesame italiani si sono persuasi a dar corso all'udienza relativa al riesame delle misure cautelari reali e dei sequestri probatori con la partecipazione del pubblico su richiesta dell'interessato.

¹ "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata...pubblicamente da un tribunale... il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile...", in questo senso si vedano, oltre alla sentenza Corte EDU, Sez. II, Sent. 13/11/2007, Ric. n. 399/02, Bocellari e Rizza c. Italia, anche Corte EDU, Sez. II, (dec.) 05/07/2001, Ric. n. 52024/99, Arcuri ed altri c. Italia; Sez. I, (dec.) 04/09/2011, Ric. n. 52439/99, Riela ed altri c. Italia in www.hudoc.echr.coe.int.



L'ampliamento della possibilità di chiedere l'udienza pubblica nei casi di cui all'art. 127 c.p.p., oltre a rendere l'amministrazione della giustizia trasparente, consente di realizzare in concreto i principi ai quali l'equo processo deve informarsi.

- *Diritto all'interpretazione e alla traduzione*

Benché l'art. 5 della direttiva 2010/64/UE, attuata con D. Lgs. 32/2014, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, rubricato *Qualità dell'interpretazione e della traduzione*, preveda al paragrafo 2. che *“Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti.”*, ad oggi in Italia tale registro di professionisti indipendenti e debitamente qualificati non è stato istituito.

In questo senso, al fine di far sì che il diritto all'interpretazione e alla traduzione sia concreto ed effettivo e non teorico ed illusorio, è opportuno si provveda all'istituzione del registro e si subordini la possibilità di fornire il servizio di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali solo a chi ne faccia parte. Sarà chiaramente necessario, inoltre, prevedere un adeguato trattamento economico per i soggetti interessati alle attività di interpretazione e traduzione svolte in ambito giudiziario.

- *Estensione dell'effetto caducatorio collegato all'inosservanza dei termini di trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame anche alle impugnazioni delle misure cautelari reali e del sequestro probatorio.*



L'estensione dell'effetto caducatorio per inosservanza dei termini di trasmissione degli atti anche alle impugnazioni delle misure cautelari reali e del sequestro probatorio risponde a esigenze di coerenza sistematica e di tutela dei diritti fondamentali.

La L. 47/2015 ha rafforzato il principio di certezza dei tempi del procedimento cautelare, introducendo il rinvio all'art. 309, commi 9 e 10, c.p.p., anche per il riesame delle misure ablativo. Tale interpretazione garantirebbe uniformità nel sistema delle impugnazioni, evitando disparità di tutela tra libertà personale e diritti patrimoniali.

L'incoerenza di un doppio regime di rinvio (recettizio/dinamico) avallata dalla giurisprudenza anche a Sezioni Unite della Cassazione, dovrebbe essere superata a favore di una lettura sincronica dell'art. 309 c.p.p., per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità e del diritto a difendersi attraverso un rimedio effettivo e di ragionevole durata (artt. 24, comma 2; 111, comma 2, Cost., 681 CEDU e 13 CEDU), impedendo limitazioni indefinite dei diritti reali in violazione dell'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU.

- Procedura di riesame di misure cautelari reali in procedimenti di pertinenza dell'EPPO

La recente innovazione determinata dall'avvio del funzionamento della Procura europea ha posto alcune questioni, ad esempio, in materia di corretta individuazione del Tribunale del riesame competente in tema di misure cautelari reali, ponendo alcune questioni di coerenza della attuale disciplina che potrebbe essere opportuno correggere in sede di generale revisione della disciplina processual-penalistica.



- Indagini difensive all'estero

Un ulteriore tema di rilievo anche in ragione della sempre più marcata globalizzazione del crimine nonché dell'evoluzione del sistema di cooperazione giudiziaria europea e di funzionamento della Procura europea potrebbe essere quello relativo alla possibilità di svolgimento di indagini difensive all'estero o, comunque, nel territorio dell'Unione europea.

La disciplina nazionale, infatti, non prevede particolari limitazioni all'espletamento di indagini difensive al di fuori del territorio nazionale, di contro la libertà di prestazione dei servizi dell'avvocato italiano in tutta l'Unione europea milita nel senso di una capacità di operare senza limitazioni anche al di fuori del territorio nazionale. Cionondimeno la giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosciuto in maniera costante tali limitazioni mantenendo ferma una interpretazione restrittiva della possibilità di svolgere indagini difensive all'estero.

Tale limitazione pare oggi poco giustificata essendo dunque auspicabile che un intervento normativo riformatore eliminasse tale ingiustificato vincolo introdotto per via giurisprudenziale.

- Diritto all'informazione sull'accusa e mutamento qualificazione giuridica dei fatti

Si pone anche un tema di piena e corretta implementazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

La Corte di Giustizia ha recentemente (Sentenza C-175/22 del novembre 2023) ha infatti stabilito che l'articolo 6 della richiamata direttiva osta a una giurisprudenza nazionale



che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l'imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione. Orbene tale ricostruzione non è in linea con la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione essendo dunque sul punto opportuno provvedere alla introduzione di una specifica disciplina nazionale che garantisca il diritto del cittadino imputato a potersi confrontare e a compiutamente esercitare i propri diritti difensivi conoscendo preliminarmente quali sono gli elementi fattuali e le qualificazioni giuridiche in contestazione.

- Estensione e rafforzamento della inappellabilità delle sentenze di assoluzione

La recente riforma Nordio in tema di inappellabilità delle sentenze di assoluzione si muove chiaramente nel senso delle previsioni delle Carte internazionali dei diritti e in primis del Patto internazionale sui diritti civili e politici ed in particolare dell'art. 14 di tale testo internazionale. Il diritto ad una revisione nel merito di una sentenza di condanna è infatti gravemente compromesso in caso di condanna intervenuta in appello a seguito di assoluzione operata in primo grado. Il processo di affermazione del principio di inappellabilità delle sentenze di assoluzione può essere riaffermato e possibilmente esteso ad ulteriori situazioni rispetto a quelle già oggi contemplate, in tal modo operando in senso coerente a quanto previsto dalle norme internazionali.



- Revisione europea

La revisione europea, oggi prevista dall'art. 628 bis cpp, ha avuto da ultimo ingresso nel nostro ordinamento processuale. Tale innovazione è intervenuta e rappresenta senza dubbio una importante conquista in termini di relazione tra ordinamento interno e ordinamento convenzionale, fornendo una strada per allineare le decisioni adottate dagli organi giurisdizionali nazionali alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale soluzione però presenta alcuni limiti che potrebbero essere oggetto di revisione al fine di assicurare la maggiore coerenza tra esiti processuali nazionali e obblighi derivanti dalla appartenenza del nostro paese al sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche consentendo una più agevole revisione di quegli esiti giudiziari evidentemente in contrasto con orientamenti consolidati della giurisprudenza CEDU o con sentenze pilota capaci di replicare i propri effetti al di là del singolo contenzioso. Va inoltre assicurato un regime di attivazione dei meccanismi di revisione che non sia eccessivamente formalista in tal modo impedendone la loro tempestiva attivazione.

- Specificazione di precisi criteri interpretativi e mutamento di giurisprudenza

La giurisprudenza italiana, soprattutto di legittimità, tradizionalmente si contraddistingue per una importante portata innovativa e ricostruttiva delle norme anche penali. Il diritto vivente, anche in materia penale sostanziale, determina spesso ampliamenti della portata penalizzante delle norme imponendo alla giurisprudenza anche una certa attenzione in tema di *overruling* negativo al fine di impedire forme occulte di retroattività *in malam partem*. Anche sulla scorta di quanto previsto dall'art. 7 CEDU e dalla giurisprudenza convenzionale potrebbe avere senso stabilire migliori e più cogenti norme in tema di interpretazione nella materia penale, ergendo più solidi argini contro



forme di analogia penale e di interpretazione estensiva di norme penali sostanziali richiamando ad una maggiore aderenza al testo delle disposizioni.

- Estensione della sospensione del processo per incapacità dell'imputato al procedimento di Sorveglianza.

Una deroga rispetto alla disciplina ordinaria degli artt. 70 e ss. c.p.p., per il caso in cui il diritto all'autodifesa venga conculcato dalla condizione d'infermità che renda non sufficienti o non utilizzabili le facoltà mentali del condannato, appare non pienamente tollerabile in un rito in cui la valutazione della personalità e delle condotte del condannato risultano centrali ai fini della valutazione per la concessione dei benefici penitenziari, *a fortiori*, nei casi in cui dal procedimento di sorveglianza possa derivare una modifica *in peius* dello stato di libertà, il che fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale, oltre che per violazione dell'art. 117, co. 1 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, anche rispetto agli artt. 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost..

Allo stato attuale, la presenza di un condannato che non sia in grado di determinarsi, fra l'altro, sulla possibilità di presenziare o meno all'udienza, di avvalersi coscientemente del patrocinio a spese dello Stato, di chiedere che l'udienza si svolga alla presenza del pubblico, di rendere dichiarazioni al Tribunale, varrebbe a svuotare il procedimento di qualsivoglia garanzia rendendolo un mero simulacro.

I Responsabili dell'Osservatorio Europa

Amedeo Barletta e Federico Cappelletti